



N. R.G. 1520/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Isabella Mariani Presidente Relatore

dott. Giovanni Sgambati Consigliere

dott. Linda Pattonelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1520/2016** promossa da:

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. OMISSIS
e dell'avv. OMISSIS (OMISSIS) C/O AVV. OMISSIS
; OMISSIS (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in OMISSIS FIRENZE presso il difensore avv.
OMISSIS

APPELLANTE


contro

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. OMISSIS e
dell'avv. OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS ;
elettivamente domiciliato in OMISSIS FIRENZE presso il difensore avv.
OMISSIS

APPELLATO

CONCLUSIONI





Conclusioni per parte impugnante:

voglia la corte d'appello ai sensi del combinato disposto degli articoli 395 numero 1 e/o numero 3 c.p.c. e 831 c.p.c. revocare il lodo arbitrale sottoscritto in Firenze il 21 dicembre 2012 e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte formulate da OMISSIS odierna attrice nella memoria 20 marzo 2012, rigettando ogni pretesa di cui alla domanda di arbitrato di OMISSIS , del 28 novembre 2011. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e compensi del presente procedimento.

Conclusioni per parte convenuta in impugnazione:

rigettare la richiesta di revocazione del lodo arbitrale reso inter-partes sottoscritto in Firenze il 21 dicembre 2012 perché inammissibile totalmente infondata in fatto in diritto nonché le conseguenti e correlate domande con riserva di ulteriori richieste istanze istruttorie. Vittoria di spese e degli onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

OMISSIS impugna per revocazione ex art. 831 c.p.c. , il lodo arbitrale del 21 dicembre 2012.

Il dispositivo di detto lodo così recita:

"A) dichiara che a seguito della pretesa Anas relativa alle royalties di cui alla autorizzazione 15/11/2010 si è venuto a determinare uno squilibrio economico tra le prestazioni previste nel contratto di affitto stipulato in data 16/3/2009 tra OMISSIS e OMISSIS , rendendo così applicabile l'articolo 1623 c.c.;


B) in conseguenza far data dalla domanda proposta da OMISSIS con l'atto di accesso in arbitrato, i canoni variabili previsti nel contratto, per la parte oil e per la parte non oil devono essere ridotti come meglio specificato in parte motiva;

ci) OMISSIS è tenuta a rimborsare a OMISSIS i 3/5 delle spese di assistenza legale tassate nella misura intera come in motivazione oltre cap ed Iva, rimanendo i restanti 2/5 a carico di OMISSIS ;

D) nella stessa misura devono essere compensate le spese di funzionamento del collegio e gli onorari degli arbitri liquidate come in separata ordinanza, ferma in ogni caso la solidarietà delle parti.

Deciso a maggioranza in Firenze."





La impugnazione premetteva in fatto:

1- OMISSIS ha sottoscritto il 16 marzo 2009 il contratto di affitto a rogito notaio OMISSIS mediante il quale ha concesso in affitto a OMISSIS , affittuaria, il ramo d'azienda costituito dall'impianto di distribuzione carburanti bar ristorante insistente sull'area di circa 12.340 mq sita nel comune di OMISSIS in esecuzione di precedente contratto preliminare.

2-Il contratto è stato stipulato per la durata di 28 anni e prevede l'obbligo per l'affittuaria di corrispondere a OMISSIS quale corrispettivo un canone di importo variabile da determinarsi secondo parametri e progressioni temporali stabiliti dall'articolo 6B del contratto oltre al versamento di un canone fisso una tantum di 900.000 €.

4 -il 15 novembre 2010 ad impianto già in funzione, Anas S.p.A. ha emesso atto autorizzativo mediante il quale ha formalizzato la autorizzazione per la realizzazione l'esercizio dell'impianto e richiesto all'affittante in qualità di gestore dello stesso la corresponsione di royalties parametrata e al volume di ricavi derivanti dall'esercizio dell'impianto, a pena di revoca del provvedimento concessorio.

5-nello specifico, nel provvedimento Anas le royalties originarie sono così quantificate "€ -cent 4,697 per ogni litro di carburante immesso dell'impianto pur tre, 4,697 per ogni chilo di gas metano per autotrazione erogato; 10, 705 per ogni chilo di lubrificante messo dell'impianto; 16% del fatturato netto senza Iva per le attività di ristoro in market e per le attività accessori al servizio distribuzione carburanti; 1% delle vendite di prodotti complementari; 20% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario dell'area. I canoni a quantità saranno rivalutati annualmente a partire dall'anno solare successivo a quello della presente autorizzazione sulla base della variazione media annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo...".

6--OMISSIS decide di non procedere a sottoscrizione dello stesso ed anzi svolge impugnativa ancora pendente dinanzi al Tar Toscana al fine di contestare il potere esercitato da Anas di istituire ed esigere royalties originarie.

7-anche OMISSIS impugna dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento Anas ma nel contempo attiva la clausola compromissoria del contratto ed instaura un procedimento arbitrale al fine di richiedere la riduzione del canone d'affitto ai sensi dell'articolo 1623 c.c.



8 -nello specifico l'affittante, con atteggiamento processuale risultato ex post artificioso e fuorviante, sostiene che il provvedimento Anas ha inciso sul rapporto negoziale in modo tale da alterare il sinallagma originario ed avanza la pretesa di ottenere una riduzione del canone d'affitto. In particolare, sostiene la alterazione in misura notevole dell'equilibrio delle prestazioni rispetto al momento in cui il contratto era stato sottoscritto, lasciando così volutamente intendere di subire una perdita per effetto del regolare pagamento delle royalties originarie in favore di Anas. Chiedeva la condanna di ^{OMISSIS} alla rimodulazione del corrispettivo previsto dal citato articolo 6 ed in particolare la riduzione del canone anticipato nella misura di euro 500.000 nonché del canone variabile nella misura indicata dalla stessa in quella che si chiedeva di determinare.

9-^{OMISSIS} aveva negato la esistenza dello squilibrio ma non aveva allegato la circostanza di cui solo successivamente era venuta a conoscenza, che il provvedimento Anas contrariamente a quanto sostenuto da ^{OMISSIS}, non trovava applicazione rispetto all'impianto.

10-il giudizio arbitrale si era concluso come sopra riportato.

11-in particolare il collegio arbitrale aveva accolto la tesi di ^{OMISSIS} secondo cui le prescrizioni e le royalties imposte da Anas costituissero condizioni alle quali essa in qualità di gestore dell'impianto non potesse sottrarsi in ragione del carattere autoritativo del provvedimento ed ha affermato dunque che "l'aggravio dei costi di gestione dell'impianto derivanti dall'obbligo di pagare le royalties all'ente proprietario del raccordo autostradale ha certamente alterato l'equilibrio tra le prestazioni reciproche dei soggetti che hanno sottoscritto il contratto di affitto."

12-nello specifico nel lodo si dichiara che "a seguito della pretesa Anas relativa le royalties di cui all'autorizzazione 15 novembre 2010 si è venuta a determinare uno squilibrio economico tra le prestazioni previste nel contratto di affitto stipulato il 16 marzo 2009... rendendo così applicabile l'articolo 1623 c.c.; in conseguenza a far data dalla domanda proposta da ^{OMISSIS} con l'atto di accesso in arbitrato i canoni variabili previsti nel contratto per la parte oil e non oil devono essere ridotti come meglio specificato in parte motiva" ossia "il canone cosiddetto variabile previsto dall'articolo 6 del contratto deve essere ridotto di una somma pari alla metà della differenza tra quanto la società attrice attualmente paga e/o andrà a pagare secondo la progressione del canone via via che scatteranno gli aumenti pattuiti e quanto ^{OMISSIS} avrebbe dovuto



pagare ove avessero trovato applicazione le royalties di cui al contratto 2006" ovvero le royalties inizialmente pretese da Anas nei confronti di OMISSIS .

13-Anas infatti aveva richiesto già alle parti entrambe, il pagamento di royalties nel 2006 con un disciplinare mai applicato all'impianto e mai neanche acquisito agli atti del giudizio e che tuttavia aveva costituito il parametro di riferimento del collegio per giudicare sulla domanda di OMISSIS .

14-il lodo era stato impugnato dinanzi alla corte d'appello di Firenze che ne aveva confermato le statuizioni in punto di riduzione del canone di affitto ed OMISSIS aveva proposto ricorso per cassazione attualmente pendente.

Esponessa di essere venuta a conoscenza successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità delle seguenti circostanze:

- che OMISSIS non aveva mai pagato quantomeno per intero, le royalties originarie come risultante dalla comunicazione 27 marzo 2015 con la quale Anas aveva reso noto che "la società OMISSIS ha corrisposto un importo inferiore a quello fatturato per le aree di competenza che, sulla base dei calcoli effettuati da Anas, è equivalente a circa il 30% di quell'oggetto di fatturazione"; era stata pertanto smentita la tesi risultando come l'affittuario non stesse subendo per il provvedimento Anas alcun costo imprevisto e imprevedibile rispetto al momento in cui il contratto con OMISSIS era stato stipulato posto che con l'acquiescenza di Anas essa pagava royalties di gran lunga inferiori rispetto alle royalties originarie richieste col disciplinare 2010 e pari a circa la metà di quelle note a OMISSIS del 2006;
- il 24 novembre 2014 nell'ambito di una ridefinizione delle tariffe dovute dai titolari di autorizzazione alla realizzazione all'esercizio delle aree di servizio esistenti lungo i tratti e raccordi autostradali di propria competenza, Anas aveva adottato una delibera consiliare con la quale ha revocato retroattivamente le royalties originarie del 2010 fissando nuove royalties di minore entità rispetto a queste ultime e ha previsto altresì che con riferimento alle autorizzazioni già rilasciate con contenzioso in corso, che essa avrebbe provveduto a ricercare una soluzione transattiva accordando una riduzione forfettaria. La delibera consentiva dunque di applicare al gestore dell'area di servizio le nuove royalties con effetto retroattivo in



sostituzione delle royalties originarie a condizione della definizione in via transattiva del giudizio di impugnazione del provvedimento Anas.

- Il 15 maggio 2015 OMISSIS era addivenuta alla stipula dell'accordo transattivo con Anas e pertanto in applicazione dello stesso: "a partire dal 1 gennaio 2015 (royalties di competenza 2014) la fatturazione delle royalties dovute da OMISSIS avverrà sulla base delle condizioni indicate nella delibera del consiglio di amministrazione Anas il 24 novembre 2014" ossia sono oggi applicabili all'impianto le nuove royalties fissate nella delibera consiliare di entità notevolmente ridotta rispetto a quelle fissate nel disciplinare e il provvedimento Anas del 2010; non solo ma l'accordo transattivo aveva cancellato le royalties originarie relative alle annualità 2009- 2013 dovendo OMISSIS a pagare ad Anas per quel periodo un importo forfettario di entità di gran lunga inferiore rispetto alle royalties originarie e che risulta essere più basso financo in base alle nuove aliquote fissate nelle nuove royalties.
- Era pertanto certa la infondatezza e le pretestuosità delle tesi OMISSIS e la assenza di qualsivoglia costo derivante dal provvedimento Anas.

Il provvedimento era pertanto revocabile, ai sensi:

- dell'articolo 395 c.p.c. numero 3, essendo emersi successivamente alla definizione del giudizio arbitrale documenti decisivi non potuti produrre nel giudizio arbitrale perché volontariamente su taciuti o formalizzati per iscritto solo successivamente alla conclusione del giudizio arbitrale;
- ai sensi dell'articolo 395 c.p.c. numero uno, poiché OMISSIS, al fine di ottenere una riduzione del canone che altrimenti non sarebbe riuscita a negoziare, ha attivato il giudizio arbitrale sull'inesistente presupposto che il provvedimento Anas avesse mutato in peggio la propria situazione effettuale rispetto al momento della stipula del contratto, mentre essa in realtà non stava subendo alcun squilibrio effettivo nella propria prestazione posto che non pagava né aveva mai pagato le royalties originarie imposte dal provvedimento Anas. Inoltre, al fine di ingenerare nel collegio arbitrale la convinzione che ricorressero i presupposti per la applicazione dell'articolo 1623 c.c. aveva preteso ed ottenuto un eventuale raffronto tra i parametri delle royalties del 2006 e le royalties originarie che comunque non aveva mai pagato limitandosi a pagamenti ridotti del 70%. Il collegio aveva pertanto accertato una verità processuale solo apparente, ovverosia che nella fattispecie si fosse verificata



un'alterazione in concreto dell'originario sinallagma contrattuale tale da rendere accoglibile l'istanza di riduzione del canone di affitto e di calcolare le indennità sulla base di un dato completamente inesistente ossia il pagamento ad Anas delle royalties originarie.

Provvedeva ad esaminare i documenti decisivi rinvenuti successivamente alla emissione del lodo e alla instaurazione del processo di impugnazione per nullità ovvero sia la comunicazione Anas del 27 marzo 2015 e l'accordo transattivo o 15 maggio 2015.

Descriveva il dolo di cui all'articolo 395 numero 1 c.p.c. solo come dolo e revocatorio senza volere ascrivere alla controparte comportamenti soggettivi. I comportamenti idonei a comprovare la condotta illegittima e fuorviante dell'affittante erano le affermazioni rese negli atti depositati nel giudizio arbitrale.

Vi erano inoltre ulteriori gravi precisi e concordanti indizi comprovanti le legittimità della condotta perpetrata da OMISSIS del giudizio arbitrale, avendo essa impugnato davanti al Tar il provvedimento Anas pur continuando a non avere alcuna ripercussione non avendo mai Anas discusso la polizza né tantomeno revocato la autorizzazione all'esercizio dell'impianto; né aveva posto in esecuzione il lodo e ciò anche successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.

Descriveva l'effetto fuorviante dell'illegittima condotta di OMISSIS sul lodo, consistito nell'aver pervicacemente sostenuto nel giudizio arbitrale che l'affittuaria non avesse potuto sottrarsi alle prescrizioni del provvedimento Anas. Ciò configurava una condotta soggettivamente volta a danneggiare OMISSIS nella misura in cui l'affittuaria aveva richiesto agli arbitri di ridurre sine causa il canone di affitto in suo danno, nonché causalmente idonea a far pervenire gli arbitri alla convinzione errata, che ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1623 c.c. Le condotte stigmatizzate integravano il dolo processuale revocatorio ex art 395 numero 1 c.p.c., ravvisato dalla giurisprudenza anche nel mendacio e nel silenzio su fatti decisivi della causa tali da pregiudicare l'esito del procedimento. Inoltre OMISSIS era costretta a perseguire la revocazione del lodo perché continuavano a pervenire reiterate richieste di OMISSIS che pretendeva l'ultrattività del lodo nonostante il raggiungimento dell'accordo transattivo nonché la sua illegittima estensione a componenti esterne al canone d'affitto.

Concludeva come in atti.

Si è costituita OMISSIS , eccependo:



1. la inammissibilità della impugnazione. La impugnazione doveva essere proposta contro la sentenza della Corte di appello 144/2014. In ipotesi il procedimento doveva essere sospeso.
2. la tardività della impugnazione. Il numero 3 dell'articolo 395 c.p.c. consente la revocazione nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui stato recuperato il documento ai sensi dell'articolo 326 c.p.c.. OMISSIS non ha dimostrato, onere che le incombeva, la data nella quale avrebbe rinvenuto il primo dei due documenti decisivi ossia la comunicazione Anas del 27 marzo 2015. L'onere della prova della data spetta a chi agisce in revocazione. Quanto al secondo documento, ossia l'atto transattiva o del 15 maggio 2015, OMISSIS affermava di averlo conosciuto il 7 ottobre 2015. In realtà essa ne era già a conoscenza a partire dal 9 luglio 2015, come emergente dalla corrispondenza inter partes. In ogni caso anche a considerare il 7 ottobre 2015, il gravame era inammissibile poiché l'atto di citazione era stato notificato il 20 giugno 2016 quindi ben oltre i 30 giorni. Il numero 1 dell'articolo 395 c.p.c. consente la revocazione se le sentenze sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ed anche in tale caso la revocazione è possibile nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui stato scoperto il dolo ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. La controparte ricollegava il dolo al rinvenimento dei documenti decisivi e poiché i documenti decisivi erano solo quelli di cui al precedente paragrafo la tardività dell'impugnativa ivi invocata determinava la tardività dell'impugnativa ex Art 395 numero 1 c.p.c..
3. Censurava la inesistenza dei presupposti di cui all'articolo 395 numero 3 c.p.c.. I documenti decisivi devono essere esistenti al momento del processo e non formatisi successivamente come nel caso di specie. Non rilevava che essi fossero stati conosciuti dopo la emissione del lodo, ma rileva solo che essi siano documenti nuovi che non esistevano al momento della pronuncia e neppure della sentenza della corte di appello del 2014. È infatti il documento che deve preesistere alla decisione impugnabile per revocazione.
4. Censurava la inesistenza dei presupposti di cui all'articolo 395 numero 1 c.p.c. non essendo ravvisabile nel comportamento di OMISSIS nel corso del giudizio il presupposto degli artifici o raggiri e del dolo revocatoria così come descritto dalla giurisprudenza. In particolare, OMISSIS affermava che solo a seguito del ricevimento della comunicazione Anas del 27 marzo 2015 era venuta a conoscenza che OMISSIS nel corso del tempo avrebbe pagato solo parzialmente le royalties fissate



irragionevolmente da Anas con provvedimento del 2010. Secondo ^{OMISSIS} la circostanza era dolosamente sottaciuta nel corso dello svolgimento del giudizio arbitrale mentre ove resa nota avrebbe consentito al collegio arbitrale di pervenire ad una decisione differente. Inoltre ^{OMISSIS} sosteneva di non avere potuto conoscere senza colpa la verità dei fatti prima del 27 marzo 2015 e quindi solo successivamente alla definizione del giudizio arbitrale. Le affermazioni erano false non avendo ^{OMISSIS} nel giudizio arbitrale mai celato alcunché, avendo sin dall'inizio reso noto quale fosse la situazione dei pagamenti fatti ad Anas. Il pagamento dei corrispettivi imposti da Anas era stato fatto in modo parziale non in ragione di asseriti accordi e e/o intese con Anas che non aveva mai fatto acquiescenza, ma solo in forza di decisione presa da ^{OMISSIS} che se ne era assunta ogni rischio. Essa aveva dovuto intraprendere iniziative risarcitorie nei confronti di Anas per tentare di fermarne o rallentarne le iniziative recuperatorie. Le circostanze, ovvero sia il pagamento in forma parziale delle royalties, erano ben note a ^{OMISSIS} sin dall'avvio del procedimento arbitrale ed erano anche note al collegio arbitrale nonché alla stessa corte d'appello che aveva pronunciato la sentenza impugnata dinanzi alla corte di cassazione da ^{OMISSIS}. Non era poi vero che il mancato integrale pagamento delle royalties incidesse sulla decisione del collegio rendendo insussistente lo squilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale avendo il collegio arbitrale avuto contezza sin dall'inizio che ^{OMISSIS} aveva provveduto a pagare solo parzialmente le ingentissime royalties imposte da Anas nel 2010. Gli arbitri erano consapevoli dello squilibrio che esisteva sia nel caso in cui ^{OMISSIS} avesse deciso di provvedere all'integrale pagamento sia nel caso in cui ^{OMISSIS} avesse deciso di provvedere al pagamento solo parziale.

5. Lamentava la infondatezza della domanda altrui.

Concludeva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dà atto nelle comparse conclusionali che la Corte di appello ha deciso con sentenza 144, 2014, accogliendo solo il nono motivo di impugnazione principale relativo alle spese del procedimento arbitrale, la impugnativa di nullità, confermando le statuizioni del lodo in punto di riduzione del canone di affitto.

^{OMISSIS} aveva proposto poi ricorso per cassazione e il giudizio si era concluso con la sentenza 5122 / 2018 di reiezione di entrambi i ricorsi principale e incidentale.



Il ricorso per revocazione è stato introdotto con atto di citazione notificato il 15,20 giugno 2016. La sentenza di appello che ha rigettato la impugnativa del lodo per nullità è stata pronunciata il 24 gennaio 2014 e notificata il 4 marzo 2014 (dati desunti dal ricorso per cassazione di ^{OMISSIS}, notificato il 24 marzo 2014) .

La data di conoscenza della sentenza di reiezione della impugnazione per nullità del lodo è quindi il 14 marzo 2014.

Sulla scorta dei dati di fatto che precedono devono decidersi le questioni preliminari di inammissibilità della impugnazione ex art. 831 c.p.c..

Infondata la prima eccezione che indica la necessità della impugnazione per revocazione della sentenza di appello pronunciata sulla nullità e non del lodo. Il dato testuale appare sufficiente a declinare la infondatezza della tesi " *il lodo nonostante qualsiasi rinuncia è soggetto a revocazione ...* ". A fare data dalla riforma del 1994 è esclusa la alternatività tra i due rimedi : la norma prima vigente disponeva infatti : « *Revocazione - [1] **Quando non può proporsi l'impugnazione per nullità, la sentenza nonostante qualunque rinuncia, è soggetta a revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabilite nel libro secondo. L'impugnazione si propone davanti al pretore, al tribunale o alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza è depositata secondo le norme stabilite nell'articolo 828.***».

In tale situazione la giurisprudenza prevedeva la impugnabilità per revocazione solo della sentenza della corte ricostruita come sentenza di ii grado : cfr Cass. civ. Sez. I, 04/10/1994, n. 8043 *L'art. 831 c.p.c., che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai n. 4 e 5 dell'art. 395 dello stesso codice, quanto per le sentenze per le quali sia esperibile l'impugnazione per nullità, non implica che ai tassativi casi in cui, secondo la previsione dell'art. 829 è ammessa l'impugnazione per nullità - la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e della sentenza arbitrali - si debbono aggiungere i casi previsti dai n. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. Residua, comunque, il rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sull'azione di nullità del lodo, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti dell'art. 395 c.p.c. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo.*

Le eccezioni svolte dalla parte convenuta appaiono quindi riferirsi al dato legislativo ante riforma del 1994 ma non sono valide alla attualità.



Dottrina e giurisprudenza sono ora costanti nell'indicare i due rimedi (di nullità e di revocazione) come alternativi rispetto alla censura del lodo; il secondo comma prevede la possibilità astratta della contemporanea pendenza atteso che la impugnazione per nullità sospende i termini per la proposizione della revocazione; il comma 4 ne prevede addirittura la possibilità di trattazione contemporanea dinanzi alla corte, evidente segno che l'oggetto della censura è il lodo e non la sentenza.

D'altra parte, anche il rinvio, operato dalla parte convenuta, all'art. 396 cpc è mal posto atteso che la sentenza di nullità della corte è sentenza emessa in unico grado.

Disattesa quindi la prima censura di inammissibilità, deve procedersi all'esame del disposto del II comma dell'art. 831 c.p.c. il quale detta: " se i casi di cui al i comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità."

La parte convenuta invoca la inammissibilità della azione esperita ai sensi dell'art. 395 nn. 3 e 1 c.p.c. (di trenta giorni ex art. 326 c.p.c. decorrenti dalla scoperta dei documenti o del dolo) per tardività della proposizione della azione. La parte impugnante rileva che essa debba calcolarsi a fare data dalla pronuncia della S.C. del 2018 che ha deciso sulla sentenza resa dalla Corte di appello e che quindi poiché a tale data la azione revocatoria era addirittura già pendente, nessuna tardività sia invocabile.

L'ultimo assunto è totalmente infondato.

Il dato normativo fa riferimento alla **comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità** e pertanto è da escludersi che il legislatore abbia inteso fare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sulla nullità. Il richiamo è alla decisione sulla impugnazione effettuata dal giudice di appello in unico grado di cui all'art. 830 c.p.c. i comma, a prescindere dalla intervenuta o meno sua impugnazione e quindi dal suo eventuale passaggio in giudicato.

"Il corso del processo di impugnazione per nullità" cui fa riferimento il ii comma non è pertanto il giudizio per cassazione, che ha ad oggetto non la nullità del lodo ma la sentenza del giudice di appello in unico grado, che su di essa decide, impugnabile ex art. 111 cost.



Laddove il giudizio di nullità abbia avuto esito negativo come nel caso di specie, i termini per la proposizione della azione di revocazione ricominceranno a decorrere dalla comunicazione della sentenza di rigetto, sancendo la norma in esame la prevalenza della trattazione del giudizio di nullità sulla trattazione del giudizio per la revocazione. Laddove la sentenza rescindente abbia invece sancito la nullità del lodo non vi sarà più spazio per la revocazione dello stesso, se non per le eventuali parti non colpite dalla decisione di nullità.

Deve quindi ritenersi pacifico dato normativo che, quando stabilisce la sospensione dei termini revocatori, il legislatore faccia riferimento alla pendenza del giudizio rescindente davanti alla Corte di appello in sede di censura di nullità.

Ciò nel caso di specie comporta quanto segue.

Al momento della proposizione del presente giudizio, il giudizio di nullità si era già concluso in sede di unico grado in appello. I termini non godevano pertanto di alcuna sospensione. Deve quindi verificarsi se erano decorsi i termini di 30 giorni sopra richiamati.

Per ammissione stessa della parte impugnante i documenti asseritamente decisivi sarebbero stati rinvenuti il 27 marzo 2015 e il 7 ottobre 2015 (comunicazione ANAS e accordo transattivo comunicato , pag. 15 e 17) e quindi è *in re* che il termine fosse ampiamente decorso il 15,20 giugno 2016.

Altrettanto è a dirsi per la scoperta del dolo che sarebbe derivata dalla conoscenza dei due detti documenti in ordine alla fraudolenta esposizione dei fatti ad opera di Sirtam (v. sopra nella esposizione dei fatti).

Quindi al momento della proposizione della azione ex art. 831 c.p.c. il termine era ampiamente decorso.

Deve inoltre tenersi in conto che la prova della tempestività della azione incombe sull'attore in revocazione (Cass. civ. Sez. II Sent., 11/05/2016, n. 9652 *L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e*



dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento.), e che nel caso di specie alla specifica contestazione contenuta in atto di costituzione, nulla essa ha replicato, se non la infondata contestazione della sospensione dei termini per pendenza del giudizio di cassazione.

Inoltre e *ad abundantiam* deve escludersi che i documenti indicati costituissero ragione giustificatrice della revocazione. I documenti intesi come prova documentale precostituita, devono essere coevi alla pronuncia e non successivi alla stessa attesa altrimenti la assenza di decisività per la pronuncia adottata (Cass. civ. Sez. lavoro, 18/08/1997, n. 7653 *L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; quindi non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione (ciò si desume dal combinato disposto dell'art. 395, n. 3, e dell'art. 398, secondo comma, c.p.c.; cfr. al riguardo Cass., 8 marzo 1990, n. 1838).*”.

Nel caso di specie essi erano documenti successivi alla pronuncia del lodo. Né vale minimamente la considerazione che fossero attinenti a fatti antecedenti e coevi alla decisione, fatti appunto e non documenti.

La impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile per tardività della proposizione della azione di revocazione.

Le spese di causa seguono la soccombenza (valore indeterminabile complessità alta esclusa la fase istruttoria , valori medi).

La reiterazione di azioni infondate comporta la applicazione del 3 comma dell'art. 96 c.p.c. nella misura pari alle spese liquidate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la azione per revocazione ex art. 395 1, e 3 c.p.c. avanzata da
OMISSIS contro il lodo arbitrale 21 dicembre 2012.



Condanna OMISSIS al pagamento in favore di OMISSIS della somma di € 9515 a titolo di compenso oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge e di € 9515 ex art. 96 III c. c.p.c..

Firenze 30 giugno 2021

La Presidente rel.

Isabella Mariani

Arbitrato in Italia

